

inoltre messo in luce, talvolta, carenze nelle procedure di controllo dei limiti di investimento e, più in generale, nel sistema di monitoraggio dei rischi finanziari.

Relativamente agli adempimenti connessi alla Circolare COVIP del 17 maggio 2011 in materia di “Autovalutazione delle forme pensionistiche sulla base delle principali criticità rilevate nel corso dell’attività ispettiva”, i controlli condotti hanno evidenziato l’effettuazione della richiesta riflessione circa l’eventuale presenza dei profili di debolezza individuati in detto documento e l’esigenza di interventi correttivi.

A seguito dell’attribuzione alla COVIP del controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali privati di cui ai Decreti lgs. 509/1994 e 103/1996 – ai sensi dell’art. 14 del Decreto legge 98/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 111/2011 – l’attività ispettiva potrà essere condotta anche nei confronti di tali enti, avuto specifico riguardo ai predetti ambiti di competenza. La verifica ispettiva potrà contare sul patrimonio informativo di recente acquisito dalla COVIP per effetto della rilevazione di dati e informazioni, condotta nel 2013 ai fini del primo referto ai Ministeri vigilanti – effettuato in linea con la sopra citata normativa sul finire di detto anno – (*cfr. infra capitolo 8*), nonché sulle evidenze che emergeranno ad esito di taluni approfondimenti cartolari, effettuati dal competente Servizio di vigilanza.

2.2 Le segnalazioni periodiche e i modelli di analisi

All’inizio del 2013 la COVIP, con Circolare dell’11 gennaio, ha emanato il “Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione” (di seguito, Manuale), ridefinendo interamente l’assetto dei flussi informativi che saranno dovuti dalle forme pensionistiche complementari alla COVIP.

Il Manuale, che riporta gli schemi di segnalazione destinati a sostituire quelli attualmente in uso e le relative istruzioni di compilazione, è suddiviso in Titoli.

Il Titolo 1 è dedicato alle informazioni sull’andamento delle forme pensionistiche complementari relativamente agli aspetti economici, patrimoniali e finanziari e a quelli inerenti alle caratteristiche socio-demografiche degli iscritti. Per le informazioni richieste in tale ambito è previsto l’invio di dati con cadenza mensile (alcune informazioni di base relative alle variabili principali), trimestrale (informazioni di maggior dettaglio, comprese le informazioni disaggregate relative ai singoli investimenti) e annuale (informazioni aggiuntive sui profili economici e patrimoniali della forma e informazioni disaggregate sui singoli iscritti e pensionati).

Il Titolo 2 fa riferimento alle informazioni cosiddette strutturali, ovvero relative alle caratteristiche delle forme previdenziali (informazioni anagrafiche, articolazione per linee di investimento, spese di partecipazione, rendite, mandati di gestione finanziaria, ecc.). Per tali informazioni, in parte necessarie a gestire correttamente la raccolta di quelle contenute nel Titolo 1, la trasmissione è prevista “a evento”: una volta effettuato il primo invio, difatti, la forma di previdenza complementare dovrà trasmettere solo le eventuali modifiche, nel momento in cui queste interverranno.

Tra le principali novità si ricordano quelle relative a:

- la richiesta di informazioni di dettaglio sugli investimenti (singoli titoli, OICR, strumenti finanziari derivati, immobili, partecipazioni in società immobiliari e polizze assicurative utilizzate per la gestione delle attività);
- la richiesta di informazioni aggregate sulle esposizioni relative agli investimenti considerando, qualora la percentuale di OICR detenuti sia superiore al 10 per cento delle risorse, anche quelle derivanti per il tramite degli OICR;
- la richiesta di informazioni di dettaglio sui singoli iscritti e pensionati (tali informazioni sono rilevate in forma anonima).

L’entrata in vigore del Manuale era stata inizialmente prevista per il 1° gennaio 2014; con successiva Circolare la COVIP, anche venendo incontro a istanze rappresentate dai soggetti vigilati, ha rinviato l’entrata in vigore di un anno (*cfr.* Circolare COVIP del 31 gennaio 2014). Nella suddetta Circolare sono state confermate alcune deroghe concesse per il primo anno di operatività dei nuovi schemi rispetto alla tempistica di produzione delle informazioni prevista a regime.

Il nuovo sistema delle segnalazioni costituisce un’evoluzione particolarmente rilevante sotto il profilo della numerosità dati richiesti; l’obiettivo è quello di mettere a disposizione dell’Autorità informazioni di maggiore dettaglio che, oltre a essere necessarie per l’esercizio dell’azione di vigilanza, consentano approfondimenti più puntuali sui fenomeni che interessano la previdenza complementare; inoltre si tiene conto della necessità di soddisfare le richieste di dati che provengono da organismi internazionali.

Nel corso del 2013 la COVIP ha continuato a svolgere una serie di attività propedeutiche all’entrata a regime del nuovo sistema: particolarmente significativi sono i cambiamenti nella tecnologia che la COVIP ha ritenuto di adottare.

In particolare, per la gestione dei processi di acquisizione delle segnalazioni è stato stipulato un accordo di collaborazione con la Banca d’Italia. Esso prevede che la raccolta avvenga utilizzando la piattaforma INFOSTAT; nell’ambito dell’accordo sono stati disciplinati anche alcuni profili di scambio dei dati tra i due Istituti, utili per l’esercizio delle rispettive attività istituzionali.

La piattaforma INFOSTAT è stata sviluppata dalla Banca d'Italia per la gestione dei dati acquisiti degli enti da essa vigilati e si basa su un modello concettuale particolarmente adatto a rappresentare tali informazioni.

La COVIP ha quindi scelto, per la gestione dei dati di propria competenza, di ricorrere alle funzionalità di una piattaforma che costituisce una delle soluzioni più avanzate nel settore, soluzione compatibile con l'approccio verso il quale stanno muovendo altre Autorità di vigilanza, ivi comprese quelle a livello europeo (EIOPA, EBA ed ESMA).

Conseguentemente, la COVIP ha in programma di rivedere l'architettura delle banche dati destinate a contenere le informazioni rilevate con le segnalazioni, in modo da renderla idonea ad accogliere il nuovo modello di organizzazione dei dati.

E' stato previsto che la COVIP rilasci ai soggetti vigilati, nel corso dei primi mesi del 2014, le istruzioni tecniche per la trasmissione automatica dei dati e, nel corso del primo semestre dell'anno, la griglia relativa ai controlli che verranno effettuati automaticamente dal sistema.

L'elevato processo di informatizzazione che il sistema consente, ivi compresa la possibilità di inviare ai soggetti segnalanti rilievi automatici rispetto alle incoerenze riscontrate sui dati, sono aspetti particolarmente importanti per la qualità dei dati ricevuti.

* * *

Nel corso del 2013 la COVIP ha proseguito nella revisione e nella sistematizzazione dei modelli di analisi utilizzati ai fini interni.

In attesa di ricevere i dati con i nuovi schemi segnaletici la COVIP ha iniziato a effettuare alcune verifiche sul modello di *screening* che ha intenzione di adoperare per selezionare le forme pensionistiche ritenute potenzialmente più rischiose.

Tale modello, che rientra nel più ampio approccio di tipo *risk-based* verso il quale la COVIP sta progressivamente muovendo, costituisce lo strumento per selezionare a monte le forme di previdenza complementare sulle quali concentrare i successivi approfondimenti di analisi cartolare e, se del caso, le verifiche ispettive. Ciò con l'obiettivo di impiegare le risorse disponibili in maniera più efficiente in quanto l'azione di vigilanza può essere graduata in funzione del rischio che ricade sul sistema.

In generale è previsto che il modello attribuisca un giudizio di sintesi a ciascun soggetto vigilato, aggregando i punteggi assegnati ad alcuni fattori di rischio; tali fattori di rischio saranno a loro volta costruiti a partire da indicatori e sotto-indicatori i cui punteggi verranno determinati sulla base delle informazioni quantitative o qualitative a disposizione nelle banche dati.

In particolare, il modello di *screening* si baserà su fattori di rischio relativi a tre macro-aree: rischi di *governance* e operativi; rischi informativi, di condotta scorretta e costi elevati; rischi di investimento e di squilibrio attuariale.

La porzione che è stata implementata utilizzando i dati attualmente a disposizione è quella relativa ai rischi di investimento.

In tale parte sono stati utilizzati i dati raccolti con l'attuale assetto delle segnalazioni e le altre informazioni già a disposizione (ad esempio, quelle riportate nei documenti sulla politica di investimento).

Sono stati quindi individuati alcuni indicatori ritenuti rilevanti e a ciascuno è stato assegnato un punteggio; i punteggi degli indicatori sono stati poi aggregati fino ad arrivare a un indicatore finale che rappresenta il giudizio di sintesi.

Il lavoro svolto, ancora in una fase sperimentale, ha consentito di evidenziare alcuni aspetti che meritano ulteriori approfondimenti metodologici; particolarmente importanti saranno inoltre le informazioni che potranno derivare dal confronto di quanto individuato dal modello con le situazioni effettive riscontrate presso le forme di previdenza complementare.

Il proseguo dei lavori sul modello di *screening* si sta concentrando su questi aspetti; è inoltre in corso un ampliamento della sperimentazione che considera anche alcuni fattori di rischio relativi alle altre macro-aree.

Box 2.1 Requisiti di solvibilità dei fondi pensione e piani di riequilibrio

Nel corso del 2013 sono state avviate alcune iniziative di implementazione del DM Economia 259/2012, con il quale sono stati disciplinati i principi e le regole applicative per il calcolo delle riserve tecniche e per la costituzione di attività supplementari per i fondi pensione che coprono direttamente rischi biometrici, garantiscono direttamente un rendimento degli investimenti o un determinato livello delle prestazioni o erogano direttamente le rendite, in attuazione all'art. 7-bis, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005.

Il DM Economia 259/2012 (di seguito, DM) trova applicazione nei confronti di circa 40 fondi pensione, tutti di tipo preesistente, prevalentemente in regime misto (con sezioni sia a contribuzione definita che a prestazione definita) e di prestazione definita; è invece contenuto il numero di fondi a contribuzione definita con erogazione diretta delle rendite o con rendimento minimo garantito dal fondo. Il DM non si applica invece alle forme per le quali gli impegni finanziari sono assunti da soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale, ai fondi pensione aperti e ai PIP e ai fondi preesistenti istituiti all'interno del patrimonio di società o enti e a quelli ammessi allo speciale regime di deroga di cui all'art. 20, comma 7, del Decreto lgs. 252/2005. In chiave prospettica, il DM potrebbe trovare applicazione anche nei confronti dei fondi negoziali di nuova istituzione che venissero autorizzati dalla COVIP all'erogazione diretta delle rendite.

Alla COVIP è attribuita la competenza ad approvare i piani di riequilibrio che i fondi sono tenuti a predisporre laddove le attività detenute non siano sufficienti a coprire le riserve tecniche. La COVIP stessa, dopo aver effettuato una pubblica consultazione, con delibera del maggio 2014 ha disciplinato le specifiche procedure di approvazione dei piani di riequilibrio, inserendole nel Regolamento 15 luglio 2010 (dedicato in generale alle proprie procedure di approvazione). Le norme precisano i documenti da sottoporre per consentire la valutazione da parte della stessa COVIP delle iniziative che i fondi intendono porre in essere. Tenendo conto delle prassi esistenti nei principali paesi comunitari, è stato previsto che gli aggiustamenti di riequilibrio definiti in detti piani dovranno essere effettuati in un arco temporale non superiore a dieci anni. Si è tuttavia ammessa la possibilità di valutare la concessione di un più ampio lasso temporale, in relazione a limitate situazioni, che dovranno essere adeguatamente rappresentate dall'organo di amministrazione del fondo alla COVIP. In fase di consultazione è stata inoltre data informativa della Circolare che si intende emanare al fine di precisare le comunicazioni che i fondi dovranno effettuare nei confronti di COVIP in merito alla costituzione delle attività supplementari e all'ammontare delle riserve tecniche.

* * *

Sull'argomento dei piani finalizzati al riequilibrio delle condizioni solvibilità, è di recente intervenuto anche il Decreto legge 76/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 99/2013. Esso ha introdotto una nuova disposizione nel Decreto lgs. 252/2005, diretta ai fondi pensione che erogano direttamente le rendite (art. 7-bis, comma 2-bis). È stato previsto che, in assenza di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, le fonti istitutive possano rideterminare la disciplina del finanziamento e delle prestazioni, con riferimento sia alle rendite già in corso di pagamento sia a quelle future.

La previsione si inserisce nel quadro delle misure nazionali volte, anche sulla scorta di quanto stabilito nella Direttiva 2003/41/CE (cosiddetta IORP) a disciplinare i profili di tutela degli aderenti (iscritti attivi e pensionati) a regimi pensionistici complementari che assumono rischi biometrici. L'ambito di intervento è, in particolare, quello relativo al risanamento dei fondi per i quali si siano determinati squilibri attuariali, con la connessa difficoltà a tenere fede, in prospettiva, agli impegni assunti nei confronti dei partecipanti. Il Decreto lgs. 28/2007, di recepimento della suddetta Direttiva, aveva introdotto nel Decreto lgs. 252/2005 l'art. 7-bis, in materia di mezzi patrimoniali dei fondi pensione che coprono rischi biometrici,

garantiscono direttamente un rendimento degli investimenti o un determinato livello delle prestazioni. Alla disposizione è stata data attuazione con il DM.

Il quadro che si è andato a comporre opera su un duplice livello: da una parte, l'adozione e il monitoraggio di presidi patrimoniali adeguati rispetto al complesso degli impegni finanziari esistenti, dall'altra l'individuazione di forme di intervento in grado di ripristinare l'equilibrio nei casi in cui gli impegni risultino non coperti. In quest'ultima circostanza, infatti, i fondi possono ricorrere a una serie di strumenti, operando, disgiuntamente o congiuntamente, su differenti piani di intervento, da valutare e combinare in funzione di una serie di fattori quali, a titolo esemplificativo, l'entità dello squilibrio da superare, le regole di funzionamento del fondo, le caratteristiche della platea di riferimento, le categorie dei soggetti su cui l'onere del risanamento può essere fatto gravare. I profili su cui è, a seconda dei casi, possibile operare includono in primo luogo la ricerca di spazi per una maggiore redditività della gestione (ad esempio, riduzione dei costi di funzionamento del fondo o revisione delle politiche di investimento delle risorse). Possono poi essere rivisti i flussi di finanziamento, ad esempio mediante l'aumento dei contributi a carico degli iscritti attivi e/o dei datori di lavoro, il versamento di somme straordinarie da parte dei datori di lavoro. In alcuni casi, è altresì possibile escutere forme di garanzia rilasciate dai datori medesimi o da soggetti terzi.

Diversamente, può operarsi dal lato degli impegni, ad esempio rimodulando la disciplina delle prestazioni in corso di maturazione in modo da ridurre gli obblighi del fondo nei confronti di quanti non abbiamo ancora conseguito il diritto alla pensione. In particolare, dalla più recente disposizione qui in considerazione emerge quale elemento di particolare delicatezza e rilevanza, nel contesto della solvibilità dei fondi pensione, l'esplicito riconoscimento a livello di normativa nazionale della possibilità di operare il riequilibrio dei fondi mediante interventi sul livello delle prestazioni in corso di erogazione, vale a dire delle pensioni già oggetto di pagamento. Tale modalità consente di intervenire assicurando una maggiore equità delle misure di riequilibrio e contenendo l'impatto del risanamento sui singoli partecipanti, posto che il relativo onere viene a distribuirsi su un maggiore numero di soggetti (attivi e, appunto, pensionati). E' utile ricordare che il nostro sistema ha già conosciuto in questi anni esperienze di riequilibrio dei fondi pensione, ovviamente nel settore dei fondi preesistenti, rese possibili proprio mediante una riduzione delle prestazioni in corso di erogazione. Detta riduzione è stata realizzata nelle varie forme in cui è possibile attuarla, e dunque con interventi sui meccanismi di rivalutazione periodica della rendita, sui diritti dei possibili reversionari, con introduzione di contributi di solidarietà a carico dei pensionati nonché, appunto, attraverso la rideterminazione delle pensioni in pagamento. In tutti i casi, si è trattato di misure adottate nell'ambito di una autonomia negoziale, giocata a livello statutario o di accordo tra le fonti istitutive, che, in situazioni di squilibrio attuariale, ha posto al centro la sopravvivenza della forma pensionistica complementare quale entità portatrice dei diritti di una intera collettività; sopravvivenza conseguentemente salvaguardata con il contributo di tutti gli appartenenti alla collettività, sia iscritti in attività sia iscritti in quiescenza.

Come anche attesta il dibattito tuttora in corso a livello europeo, tale profilo costituisce la più rilevante linea di *discrimen*, nel valutare il regime di solvibilità dei fondi pensione di tipo "negoziato" rispetto a quello di altri soggetti pure istituzionalmente deputati alla erogazione di prestazioni in forma di rendita. Laddove, infatti, la terzietà del soggetto obbligato rispetto al soggetto beneficiario della erogazione non consente di intervenire a rivedere il livello delle rendite in corso di pagamento, appare più naturale che il regime di solvibilità del primo finisca per giocarsi essenzialmente nella fase della prevenzione dello squilibrio, con la conseguenza di un aggravio di costi determinato dalla esigenza di più pesanti requisiti patrimoniali e/o più complessi processi di controllo. Diversamente, nel caso dei fondi pensione, la salvaguardia del diritto degli iscritti è strettamente collegata alla permanenza in vita della forma pensionistica, di tal ché è la stessa matrice negoziale e associativa dei fondi a costituire un punto di forza, in grado di consentire il risanamento dell'ente mediante, appunto, un più equo concorso di tutti i partecipanti.

Da questo punto di vista assume quindi rilevanza il fatto che le previsioni della Direttiva comunitaria sopra richiamata in sede di recepimento nella normativa nazionale e di adozione della successiva

disciplina di attuazione siano state esplicite in considerazione delle caratteristiche dei fondi pensione. In particolare, il comma 3 dell'art. 7-bis ha attribuito alla COVIP, nel caso in cui il fondo non abbia costituito mezzi patrimoniali adeguati rispetto al complesso degli impegni finanziari assunti, la competenza a *"limitare o vietare la disponibilità dell'attivo"*. A chiarire la portata della disposizione ha contribuito il DM Economia 259/2012, che, all'art. 6 in tema di *"Mancata costituzione di mezzi patrimoniali adeguati"*, prevede che se il fondo non ha costituito mezzi patrimoniali adeguati la COVIP può limitare o vietare la disponibilità dell'attivo *"anche mediante interventi limitativi dell'erogazione delle rendite in corso di pagamento e di quelle future"*. Ciò è stato successivamente ripreso, ma questa volta a livello di norma primaria e in modo esplicito, dall'art. 7-bis, comma 2-bis, sopra citato. Con detta norma, che trova applicazione nei confronti di tutti i fondi che erogano direttamente le rendite (e non soltanto in quelli che ricadono nell'ambito di applicazione del richiamato Decreto ministeriale), è esplicitamente riconosciuto che la revisione della disciplina delle prestazioni, tanto in corso di maturazione quanto in corso di erogazione, possa essere operata, per finalità di riequilibrio del fondo, anche dalle fonti istitutive. Tale competenza si aggiunge a quella esercitabile direttamente dal fondo, secondo i meccanismi decisionali interni che ad esso sono propri, come chiaramente risulta dalla espressa previsione contenuta in chiusura del suddetto comma (*"Resta ferma la possibilità che gli ordinamenti dei fondi attribuiscano agli organi interni specifiche competenze in materia di riequilibrio delle gestioni"*). È così espressamente riconosciuto alle fonti istitutive un potere diretto di incidere, oltre che sulla contribuzione, anche sui livelli delle prestazioni. Affinché tale potere sia effettivo, è ovviamente necessario che lo stesso, una volta esercitato mediante la definizione delle misure e delle modalità delle riduzioni da operare, sia immediatamente attuato - tipicamente, dal consiglio di amministrazione del fondo - senza che venga a frapporsi l'esercizio di ulteriori momenti decisori da parte di altri organi. La questione, già venuta all'attenzione in sede di esercizio dell'attività di vigilanza, attiene, in particolare, al caso in cui la revisione delle modalità di computo delle prestazioni ovvero la riduzione di quelle in corso di pagamento comporti una revisione dell'ordinamento interno del fondo; revisione di norma rientrante nelle competenze dell'assemblea straordinaria degli iscritti. In questo caso, è da escludere che le decisioni delle fonti istitutive siano soggette all'approvazione degli iscritti. Diversamente si finirebbe infatti per riconoscere alle fonti istitutive non già un effettivo potere decisionale ma un mero potere di proposta.

2.3 Gli interventi normativi e interpretativi

Nel corso del 2013 la COVIP, oltre a continuare a svolgere funzioni di collaborazione con le strutture ministeriali per l'adozione di provvedimenti normativi e regolamentari, ha emanato alcune istruzioni di vigilanza e note di interpretazione della normativa di settore, sia di carattere generale sia in risposta a specifici quesiti.

Revisione del DM Economia 703/1996. Nel 2013 la COVIP ha proseguito la collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze preordinata alla finalizzazione del nuovo assetto di regole in materia di criteri e limiti di investimento dei fondi pensione e di conflitti di interesse. Ad esito del complesso percorso di analisi degli obiettivi di revisione e di messa a punto del testo regolamentare, caratterizzato anche dalla effettuazione nel 2008 e nel 2012 di due procedure di pubblica consultazione, si è pervenuti nel 2013 alla formalizzazione di uno schema di provvedimento, che è stato sottoposto al parere del Consiglio di Stato. A gennaio del corrente anno, il Consiglio di Stato ha formulato parere favorevole, con alcune limitate osservazioni e proposte di modifica. Anche la COVIP ha fornito il proprio parere positivo alla definitiva adozione del provvedimento.

Modifiche al Regolamento COVIP del luglio 2010. Con delibera del maggio 2014, la COVIP ha modificato il proprio Regolamento 15 luglio 2010, relativo a diverse sue procedure di approvazione per inserirvi quelle specificamente finalizzate all'approvazione dei piani di riequilibrio che i fondi sono tenuti a predisporre laddove le attività detenute non siano sufficienti a coprire le riserve tecniche, ai sensi di quanto previsto dal DM Economia 259/2012, in attuazione all'art. 7-bis, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005 (cfr. *supra* Box 2.1).

In occasione di tale integrazione, è stato ritenuto utile effettuare una revisione delle disposizioni già in vigore dello stesso Regolamento COVIP del luglio 2010, al fine di rendere le procedure ivi disciplinate maggiormente in linea con le esigenze nel frattempo venute all'attenzione nell'esercizio dell'attività di vigilanza. Ciò dovrebbe consentire agli operatori di trovare in questo testo previsioni più puntuale rispetto alle proprie caratteristiche e alle specifiche necessità di adeguamento ordinamentale che di volta in volta si presentino.

A tale finalità intendono rispondere, per i fondi pensione negoziali, le integrazioni sui procedimenti di autorizzazione all'esercizio dell'attività, nonché di approvazione (o comunicazione) di modifiche regolamentari relative agli enti di diritto privato di cui ai Decreti legislativi 509/1994 e 103/1996 che istituiscano forme pensionistiche complementari nella forma di cui all'art. 4, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005, cioè quale patrimonio di destinazione.

Per tale aspetto, si è tenuto conto di quanto ha costituito oggetto di valutazione da parte della Commissione nella disciplina del primo caso di autorizzazione all'esercizio

dell'attività intervenuto per una cassa di previdenza (cfr. Relazione COVIP 2012). Il fatto che il fondo sia stato costituito non già in forma associativa o di fondazione, ma come patrimonio di destinazione ha reso necessario adattare la disciplina dei fondi negoziali, tra i quali questi fondi vanno a inserirsi, con profili propri dei fondi pensione aperti, più vicini, appunto, per forma giuridica e, conseguentemente, per *governance*.

Nella medesima occasione sono stati messi meglio a punto alcuni passaggi relativi alle operazioni di fusione e cessione di fondi, così da rendere più chiari ai soggetti vigilati gli adempimenti da porre in essere e i relativi tempi, valutando ciò particolarmente utile in una fase che – come detto – continua a essere caratterizzata da operazioni di ristrutturazione e razionalizzazione.

Nel medesimo intento di agevolare l'attività degli operatori, si è infine cercato di venire incontro alle esigenze di snellezza e rapidità nella modifica degli ordinamenti interni ampliando il novero delle modifiche per le quali non è richiesta l'approvazione da parte della COVIP (a titolo meramente esemplificativo, adesione di soggetti fiscalmente a carico degli iscritti; investimento diretto in società immobiliari e quote di fondi di investimento chiusi da parte di fondi pensione negoziali e fondi pensione preesistenti; variazione della società istitutrice a seguito di operazioni societarie o di cessione che interessino fondi pensione aperti o PIP).

Circolare in materia di utilizzo dei giudizi delle agenzie di rating. A seguito dei provvedimenti intervenuti a livello comunitario nella disciplina relativa all'utilizzo dei giudizi di *rating* rilasciati dalle agenzie di credito nell'attività di investimento, la COVIP ha adottato due comunicazioni, la prima, nel luglio 2013 e la seconda, lo scorso gennaio.

Il nuovo quadro normativo comunitario ha stabilito infatti che i fondi pensione, nonché gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e i fondi di investimento alternativi sono chiamati a effettuare la valutazione del rischio di credito e a ridurre l'affidamento esclusivo e meccanico ai *rating* nella valutazione del rischio di credito, nell'ambito delle politiche di investimento e nei riferimenti contrattuali. E' stato inoltre precisato che le autorità di vigilanza settoriali, considerando la natura, la portata e la complessità delle attività di investimento dei soggetti vigilati, sono tenute a controllare l'adeguatezza delle procedure di valutazione del rischio di credito adottate dagli stessi soggetti vigilanti, a valutare l'utilizzo dei riferimenti ai *rating* nell'ambito della loro attività di investimento e, se del caso, a incoraggiare la riduzione dell'affidamento esclusivo e meccanico.

Gli obblighi generali previsti dalla nuova regolamentazione europea sono stati richiamati dalla COVIP in una comunicazione, adottata nell'ambito di una iniziativa coordinata con le altre Autorità di vigilanza preposte alla tutela del risparmio. E' stato inoltre precisato che le modifiche rese necessarie dalla attuazione di tali previsioni dovranno essere trasposte in tutti documenti interessati. Con particolare riferimento alle eventuali modifiche agli statuti dei fondi pensione negoziali e preesistenti e ai regolamenti dei fondi pensione aperti, è stato specificato che esse non richiedono

l'avvio di una procedura di approvazione presso la Commissione e che le modifiche apportate ai regolamenti dei fondi pensione aperti e dei PIP e ai regolamenti delle gestioni assicurative cui è collegata la rivalutazione delle prestazioni non danno luogo al diritto di trasferimento degli iscritti.

All'inizio del 2014, sulla base delle richieste di alcuni operatori di precisare taluni aspetti applicativi della disciplina, è stata integrata la citata comunicazione del luglio 2013. E' stato previsto che i fondi pensione, nel rispetto del principio di proporzionalità, nella valutazione dell'adeguatezza del merito creditizio, dovranno utilizzare criteri diversi o ulteriori al *rating* con riguardo almeno agli emittenti verso i quali siano detenute posizioni rilevanti rispetto al patrimonio dei compatti/sezione delle forme pensionistiche. A seguito di una prima verifica delle scelte compiute dai fondi è stato ritenuto opportuno precisare, con specifico riferimento alle gestioni convenzionate, che i criteri adottati per la valutazione del rischio di credito devono essere definiti dai fondi nell'ambito delle proprie politiche di investimento e indicati coerentemente nelle convenzioni di gestione; in conformità a detti criteri i soggetti gestori dovranno operare la valutazione del merito di credito.

Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza. Con Circolare dell'11 gennaio 2013 la COVIP ha diffuso il Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza che riporta gli schemi delle segnalazioni, e le relative istruzioni di compilazione, dei principali flussi informativi che le forme pensionistiche sono tenute a trasmettere. Con Circolare del 3 luglio 2013, si è disposto un rinvio di circa sei mesi dell'operatività del Manuale e con successiva Circolare del 31 gennaio è stata definita nel dettaglio la tempistica per l'entrata in vigore del nuovo sistema di segnalazioni (cfr. *supra paragrafo 2.2*).

Risposte a quesiti in materia di riscatti e anticipazioni della posizione individuale. Con risposta a quesito dell'ottobre 2013 la Commissione ha ritenuto ammissibile la possibilità di riscattare la posizione individuale, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. 252/2005 (di seguito: Decreto), da parte dei lavoratori che si trovino nella situazione prevista dall'art. 4 della Legge 92/2012 (cosiddetto esodo incentivato).

Ciò nel presupposto dell'assimilabilità della fattispecie dell'esodo incentivato a quella della mobilità che, in base al citato art. 14, comma 2, lett. b), costituisce titolo per chiedere il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento, della posizione individuale.

Con altra risposta a quesito del febbraio 2013 si è affrontata la tematica del diritto di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione su base collettiva a un fondo pensione aperto, ex art. 14, comma 5, del Decreto.

In particolare, si è precisato che gli iscritti su base collettiva a un fondo aperto, che avendo perso i requisiti di partecipazione non abbiano esercitato il riscatto della posizione e che in virtù di un nuovo rapporto di lavoro rimangano iscritti allo stesso fondo su base collettiva, non abbiano titolo per esercitare il riscatto della posizione, in

quanto gli stessi tornano, sia pure dopo un certo lasso di tempo, a beneficiare di un'adesione collettiva allo stesso fondo aperto.

Nei riguardi degli iscritti che, avendo perso i requisiti di partecipazione al fondo aperto a carattere collettivo, intraprendano una nuova attività lavorativa che preveda l'adesione collettiva a un fondo aperto diverso da quello originario, si è invece considerata realizzata la situazione di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo, con conseguente possibilità di esercitare la facoltà di riscatto anche successivamente alla nuova assunzione.

Infine, relativamente agli iscritti che, venuti meno i requisiti di partecipazione alla forma collettiva, proseguano la partecipazione su base individuale presso lo stesso fondo pensione aperto al quale avevano a suo tempo aderito su base collettiva, si è espresso l'avviso che l'adesione debba continuare a essere considerata come collettiva finché l'aderente non inizi a effettuare versamenti contributivi su base individuale al fondo aperto, potendosi esercitare, nella fase intercorrente tra la perdita dei requisiti e il versamento di contribuzioni individuali, l'opzione del riscatto ex art. 14, comma 5, del Decreto.

Qualora invece l'aderente inizi ad alimentare la posizione con propri versamenti, si è ritenuto che lo stesso manifesti la volontà di continuare la partecipazione al fondo a titolo individuale e, per ciò stesso, non possa più esercitare la facoltà di riscatto per perdita dei requisiti, tipica delle adesioni in forma collettiva.

Con risposta a quesito del febbraio 2013 la Commissione ha trattato la tematica dell'anticipazione per ristrutturazione della prima casa di abitazione, situata all'estero, di proprietà di un iscritto che svolga attività lavorativa in Italia.

Per la concessione del beneficio si è reputato che spetti al fondo pensione l'accertamento che l'immobile, oltre a costituire prima casa per il richiedente, possa in concreto essere adibito a dimora abituale dello stesso iscritto sulla base degli specifici elementi di prova forniti dall'iscritto.

Si è inoltre chiarito che la dimora abituale all'estero non potrà ritenersi tale qualora la stessa non risulti facilmente raggiungibile dal luogo in cui l'iscritto presta la sua attività lavorativa in Italia.

Risposte a quesiti in materia di organi di amministrazione e controllo. Con risposta a quesito del luglio 2013 la Commissione si è nuovamente espressa in ordine alle modalità di computo del numero massimo di mandati dei componenti l'organo di amministrazione dei fondi pensione.

In conformità ai propri precedenti pronunciamenti sul tema, la Commissione ha reputato che il mandato conferito ai componenti dell'organo di amministrazione in sede di atto costitutivo possa non rientrare nel computo dei tre mandati massimi previsti dallo

statuto solo nell'ipotesi in cui lo stesso risulti di durata limitata e comunque non superiore ai dodici mesi.

Con altra risposta a quesito del maggio 2013 è stata trattata la questione della possibilità di rinnovare l'incarico alla società che effettua l'attività di revisione legale dei conti successivamente alla scadenza del terzo mandato triennale.

Al riguardo la Commissione ha ritenuto rimessa all'autonomia dei fondi pensione la definizione di eventuali limiti al rinnovo dell'incarico del revisore esterno, potendo gli stessi anche non uniformarsi alle regole statutariormente previste per il collegio sindacale, considerata la non completa assimilazione delle funzioni esercitate rispettivamente dalla società di revisione legale dei conti e dal collegio sindacale stesso.

Infine si è reputato che non vi sia l'obbligo di introdurre specifiche previsioni statutarie in materia, potendo l'organo di amministrazione, dopo aver svolto le necessarie valutazioni di opportunità, decidere di non rinnovare alla scadenza l'incarico affidato al soggetto esterno.

Nel marzo 2013 la Commissione ha espresso l'avviso che l'attività di consigliere di amministrazione presso i Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) possa rientrare tra le attività di amministrazione presso enti o imprese del settore finanziario cui fa riferimento l'art. 2, comma 1, lett. a), del DM Lavoro 79/2007, tenuto conto che detti enti rientrano tra i soggetti operanti nel settore finanziario disciplinati dal Titolo V del Decreto lgs. 385/1993.

Con risposta a quesito del febbraio 2013 la Commissione ha fornito chiarimenti in merito all'art. 2, comma 1, lett. g), del DM Lavoro 79/2007, ai sensi del quale, ai fini della maturazione del requisito di professionalità, il corso professionalizzante debba essere frequentato in un periodo non antecedente a tre anni dalla nomina.

In proposito la Commissione ha rilevato che la citata norma mira a tutelare la professionalità dei componenti degli organi dei fondi attraverso la presunzione che, decorsi tre anni senza che la preparazione conseguita abbia avuto modo di tradursi nell'espletamento effettivo di un incarico di amministrazione, di direzione o di carattere direttivo in forme pensionistiche complementari, la stessa non possa più ritenersi valida ai fini del possesso di requisiti di professionalità.

Si è così reputato che, se successivamente alla frequenza del corso il soggetto abbia esercitato gli incarichi richiamati per un periodo inferiore a un triennio, si debba prendere a riferimento, ai fini dell'applicazione della predetta norma, la data di cessazione dell'incarico svolto.

Risposte a quesiti relative a talune tipologie di aderenti. Nel novembre 2013 la Commissione ha trattato alcune questioni relative alla partecipazione ai fondi pensione dei soggetti fiscalmente a carico.

In primo luogo si è ritenuto ammissibile che i familiari fiscalmente a carico continuino a usufruire dei versamenti effettuati dall'aderente principale, ancorché lo stesso abbia cessato di partecipare al fondo, non essendo detta facoltà preclusa da specifiche disposizioni.

In caso poi di perdita della condizione di fiscalmente a carico è stato chiarito che lo stesso può esercitare la facoltà di mantenere la posizione presso il fondo, con o senza proseguimento della contribuzione individuale ovvero la facoltà di trasferire la posizione alla forma pensionistica a carattere collettivo di riferimento per la nuova attività di lavoro, o in alternativa, se siano decorsi almeno due anni di partecipazione, a una forma pensionistica ad adesione individuale.

Si è anche consentito che gli iscritti fiscalmente a carico, in presenza dei requisiti di volta in volta previsti dall'ordinamento, possano chiedere anticipazioni o esercitare la facoltà di trasferimento della posizione.

Alcune cautele sono state peraltro raccomandate con riferimento alle modalità di esercizio delle citate facoltà da parte dei fiscalmente a carico minori di età. Per le liquidazioni della posizione individuale, con le quale si smobilizza parte della posizione previdenziale, si è infatti ritenuta necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione del giudice tutelare, in applicazione dell'art. 320 c.c. secondo il quale *“I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego”*.

L'autorizzazione del giudice tutelare non è stata, invece, considerata necessaria con riferimento al trasferimento della posizione individuale, in quanto il passaggio di una posizione da una forma pensionistica a un'altra è da considerarsi atto di gestione ordinaria che mantiene in vita la posizione previdenziale del minore, la quale viene soltanto “spostata” verso un altro fondo.

Si è anche ritenuto ammissibile che l'aderente fiscalmente a carico eserciti il riscatto della posizione in base alle causali previste dall'art. 14, comma 2, del Decreto mentre non si è considerato esercitabile il riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione ex art. 14, comma 5, del Decreto a seguito dell'uscita dal fondo dell'aderente principale.

Anche la facoltà di esercitare il riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione a seguito del venir meno della condizione di fiscalmente a carico non è stata ritenuta configurabile, in quanto non correlata alle situazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Infine riguardo alla possibilità che i fiscalmente a carico partecipino all'elezione degli organi collegiali dei fondi pensione negoziali e preesistenti, si è reputato rimessa all'autonomia statutaria dei fondi pensione consentire o meno il diritto di voto a detti iscritti che abbiano raggiunto la maggiore età.

Nel luglio del 2013 la Commissione si è occupata del tema dell'adesione del personale della Polizia municipale e provinciale ai fondi pensione aperti, attraverso la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della strada, come previsto dall'art. 208 dello stesso Codice.

Le richieste formulate attenevano alle possibilità di applicare al personale di Polizia municipale e provinciale che aderisce ai fondi pensione aperti le riduzioni alle spese di partecipazione al Fondo previste dall'art. 8, comma 2, dello Schema di regolamento dei fondi pensione aperti e di riconoscere a detti aderenti la facoltà di riscattare la posizione ex art. 14, comma 5, del Decreto.

In proposito, acquisito anche il parere del Dipartimento della Funzione pubblica, attese le non univoche previsioni del CCNL del comparto Enti locali, si è espresso l'avviso che le adesioni della specie a fondi pensione aperti, ancorché effettuate sulla base di convenzionamenti con i relativi enti di appartenenza, debbano essere assimilate alle adesioni individuali.

Conseguentemente è stato precisato che non trovano applicazione le riduzioni alle spese di partecipazione e la possibilità di riconoscere la facoltà di riscattare la posizione ex art. 14, comma 5, del Decreto, trattandosi in entrambi i casi di situazioni la cui applicazione è limitata alle adesioni su base collettiva.

Box 2.2 Novità nella normativa primaria di interesse per la COVIP

Regolamento UE 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni. Nel 2013 e nel corrente anno sono entrati in vigore alcuni degli obblighi previsti dal Regolamento UE 648/2012, meglio noto come Regolamento EMIR (*European Market Infrastructure Regulation*), che reca disposizioni in merito all'operatività in strumenti derivati. Come tutti i regolamenti comunitari, detto Regolamento è atto normativo di portata generale, obbligatorio e applicabile all'interno degli Stati membri; le relative previsioni sono quindi direttamente efficaci nel nostro ordinamento. L'obiettivo principale di tale regolamentazione è di delineare un nuovo quadro normativo di riferimento per i contratti derivati negoziati fuori borsa (cosiddetti derivati *over the counter* o OTC); la citata normativa riguarda tuttavia anche le operazioni in derivati negoziati all'interno dei mercati regolamentati. La normativa, in corso di progressiva implementazione, si applica alle cosiddette controparti finanziarie e, in misura differenziata, alle cosiddette controparti non finanziarie. Nella nozione di controparti finanziarie rientrano anche i fondi pensione occupazionali disciplinati dalla Direttiva 2003/41/CE. Sono considerate, invece, controparti non finanziarie le imprese diverse da quelle già ricomprese nel novero delle controparti finanziarie. Il Regolamento fissa una serie di obblighi: di segnalazione dei contratti derivati ai repertori di dati sulle negoziazioni, di compensazione per determinati contratti derivati OTC e di adozione di tecniche di mitigazione del rischio sui contratti derivati OTC non compensati a livello centrale. Circa il primo obbligo, divenuto efficace dal 12 febbraio 2014, con Regolamento UE 1247/2012 sono state dettate norme di dettaglio circa le modalità di effettuazione di detta reportistica. I contenuti minimi delle segnalazioni sono stati definiti nel Regolamento UE 148/2013, mentre con il Regolamento UE 151/2013 sono state fissate le informazioni messe a disposizione in tali repertori. L'obbligo di compensare con una controparte centrale i contratti derivati OTC, appartenenti a quelle categorie di derivati che saranno dichiarate da parte dell'ESMA soggette all'obbligo di compensazione, non è ancora entrato in vigore. Le disposizioni transitorie del Regolamento prevedono comunque una deroga temporanea, valida per i tre anni successivi alla sua entrata in vigore (e, cioè, fino al 16 agosto 2015), dell'obbligo di compensare i contratti derivati OTC di cui può essere oggettivamente quantificata l'attenuazione dei rischi di investimento direttamente riconducibile alla solvibilità finanziaria degli schemi pensionistici. Le modalità di fruizione di detta deroga, in via automatica o previa autorizzazione della competente Autorità, differiscono in ragione della tipologia di schema pensionistico. I contratti derivati OTC stipulati dagli schemi pensionistici in tale periodo restano comunque assoggettati all'obbligo di adottare le tecniche di mitigazione del rischio previste dall'art. 11 del Regolamento EMIR e dal Regolamento UE 149/2013. Dette previsioni sono entrate in vigore nel corso del 2013. Nel disegno di legge europea 2013 bis, in corso di esame nelle competenti sedi parlamentari, è stata prevista l'introduzione nell'ordinamento nazionale di previsioni volte a chiarire che la COVIP, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS, sono le autorità competenti per il rispetto degli obblighi posti dal Regolamento EMIR in capo ai soggetti già vigilati dalle stesse e a chiarire che la CONSOB è l'Autorità competente nei confronti delle controparti non finanziarie che non siano già vigilate dalle altre tre Autorità.

Direttiva 2014/50/UE del 16 aprile 2014. Ad aprile 2014 è stata adottata la Direttiva europea relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari, per il cui recepimento è stata fissata la data del 21 maggio 2018. La Direttiva è volta a facilitare l'esercizio del diritto alla libera circolazione dei lavoratori tra Stati membri, riducendo gli ostacoli creati da alcune regole relative ai regimi pensionistici complementari collegati a un rapporto di lavoro. Sono pertanto interessati dalla Direttiva le forme pensionistiche aziendali o professionali istituite conformemente al diritto e alle prassi nazionali e collegati a un rapporto di lavoro, intese a corrispondere una pensione complementare ai lavoratori dipendenti, con esclusione delle forme chiuse a nuove adesioni. La Direttiva non si applica ai lavoratori che si spostano all'interno di un solo Stato membro. E' comunque facoltà degli Stati membri estendere le tutele previste dalla Direttiva anche agli iscritti che cambiano lavoro all'interno di un solo Stato membro. In particolare, si vuole migliorare l'acquisizione e la salvaguardia dei diritti pensionistici complementari degli iscritti a dette forme pensionistiche. Con riferimento al primo profilo la Direttiva fissa precisi limiti in merito alle

eventuali previsioni che subordinano l'acquisizione dei diritti pensionistici complementari accumulati al maturare di un certo periodo di iscrizione attiva alla forma ovvero che non consentono l'iscrizione alla forma prima del completamento di un certo periodo di occupazione o del raggiungimento di una certa età anagrafica. Disposizioni sono inoltre previste a tutela dei lavoratori in uscita che non abbiano ancora maturato diritti pensionistici nel momento in cui cessano il rapporto di lavoro. Quanto alla salvaguardia dei diritti pensionistici, è prevista la possibilità per i lavoratori in uscita di lasciare i diritti pensionistici maturati come diritti in sospeso presso la forma pensionistica in cui sono maturati. Sono inoltre tutelati i diritti pensionistici in sospeso dei lavoratori in uscita o dei loro eventuali superstiti, al fine di evitare penalizzazioni rispetto agli iscritti attivi. E' infine previsto il diritto degli iscritti attivi di chiedere informazioni in merito agli effetti della cessazione del rapporto di lavoro sui propri diritti pensionistici e quello dei beneficiari differiti di ottenere su richiesta informazioni relative ai diritti sospesi e al relativo trattamento.

Decreto lgs. 44/2014 – Il Decreto, nel recepire la Direttiva 2011/61/UE (cosiddetta AIFMD, *Alternative Investment Fund Managers Directive*) sui gestori di fondi di investimento alternativi, ha apportato significative modifiche al Decreto lgs. 58/1998 (TUF). Ciò ha reso necessario anche la revisione di quelle previsioni, come l'art. 7 del Decreto lgs. 252/2005 in tema di banca depositaria, che facevano rinvio alle disposizioni contenute nel TUF. In merito a detta tematica la direttiva AIFMD ha introdotto regole di particolare dettaglio per i fondi di investimento alternativi, recepite nel nostro ordinamento con il Decreto lgs. 44/2014, con riferimento a tutti gli organismi di investimento collettivo del risparmio. La relativa disciplina è ora contenuta negli artt. 47, 48 e 49 del TUF. Il legislatore ha scelto di mantenere nella normativa primaria una disciplina sostanzialmente unitaria del depositario, indipendentemente dalla circostanza che il singolo OICR gestito (OICVM o FIA) ricada nell'ambito di applicazione della direttiva UCITS o della direttiva AIFMD. Questo in quanto i depositari prestano i loro servizi a favore di una pluralità di soggetti, sia gestori di OICVM che di FIA (quanto ai soggetti abilitati viene ampliato il novero di quelli che possono svolgere tale attività). Da un punto terminologico, pertanto, non si parla più di "banca depositaria", ma si introduce il nuovo concetto di "depositario". In base al TUF, l'incarico di depositario di un organismo di investimento collettivo del risparmio può essere ora assunto, alle condizioni ivi previste, da banche autorizzate in Italia, da succursali italiane di banche comunitarie e anche da SIM e succursali italiani di imprese di investimento. Considerato poi che esistono alcune circoscritte differenze tra i compiti del depositario disciplinati dalla Direttiva UCITS (per gli OICVM) e i compiti del depositario previsti dalla Direttiva AIFMD (per i FIA) anche la disciplina introdotta nel TUF in tema di depositario risulta in parte differenziata. Si è reso così necessario rivedere l'art. 7 del Decreto lgs. 252/2005, per adeguare la terminologia e i riferimenti normativi. L'art. 7 del Decreto lgs. 252/2005 fa adesso espresso rinvio a quelle previsioni del TUF in tema di depositario che riguardano i FIA, che sono richiamate in quanto compatibili. In tema di calcolo del valore della quota, ciò comporta che al fondo pensione resti la responsabilità del calcolo del valore della quota, anche in caso di eventuale delega di detta attività allo stesso depositario. E' stato inoltre previsto un periodo transitorio (fino al 22 luglio 2015) per consentire ai depositari dei fondi pensione di adeguarsi alla nuova normativa.

Legge 147/2013 – Poteri della Commissione bicamerale di controllo degli enti gestori della previdenza. La Legge 147/2013 ha apportato alcune modifiche alla normativa relativa alla Commissione parlamentare di controllo degli enti gestori della previdenza istituita dall'art. 56 della Legge 88/1989. Con tale ultima norma è stato attribuito a un'apposita Commissione parlamentare bilaterale il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale precisandone nel dettaglio l'oggetto della vigilanza. L'ambito della vigilanza è stato adesso integrato, disponendo che la Commissione parlamentare vigila sull'efficienza del servizio, sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili, "anche con finalità di finanziamento e sostegno del settore pubblico e con riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale" e sulla coerenza del sistema "previdenziale allargato" con le linee di sviluppo dell'economia nazionale.

Legge 147/2013 – Contributo alla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero. Anche per gli anni 2014 e 2015 è stata prevista l'attribuzione alla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero di una quota del finanziamento della COVIP, pari per ciascun anno a 0,98 milioni di euro.